



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 897 DEL 14/08/2018

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: PROROGA VALIDITA' AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA, SELEZIONE E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI (OPERAZIONI) N.116/SUOLO RIFIUTI/2013 DEL 31-07-2013

DITTA: ZANCHELINI SRL

LOCALIZZAZIONE STABILIMENTO: VIA I° STRADA IN COMUNE DI ARZIGNANO

IL DIRIGENTE

Vista L'Autorizzazione n.116/Suolo Rifiuti/2013 del 31-07-2013 avente nostro prot. 56203/2013 e rilasciata, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, alla ditta Zanchelini srl con sede legale e stabilimento in via I° Strada n.21/23 in comune di Arzignano e relativa all'impianto di messa in riserva, selezione e recupero di rifiuti speciali, non pericolosi con operazioni , valida sino al 01-10-2018;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n.649 del 26-06-2018 è stato approvato il progetto per la “modifica sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti metallici per la messa in riserva, con accorpamento, selezione e cernita e recupero”;

Tenuto conto che con nota prot. 49193 del 25-07-2018 la Ditta ha comunicato che l'inizio dei lavori è avvenuto in data 23-07-2018;

Tenuto conto altresì che la ditta, nella medesima nota, informa che i lavori da effettuare, ed in particolare la sistemazione della pavimentazione del piazzale, necessitano anche di un fermo impianto, visto l'approssimarsi del periodo feriale del mese di agosto e che quindi risulta necessaria una proroga della validità dell'autorizzazione all'esercizio n. 116/Suolo Rifiuti/2013 del 31-07-2013 di 6 mesi per il completamento degli stessi;

Ritenuto pertanto di concedere una proroga di validità dell'autorizzazione sino al 01-04-2019, come da richiesta;

Richiamato il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/08/2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/01/2000, n. 3 e s.m.i., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16/04/1985, n. 33 e s.m.i.”.

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente”;

- la Legge Regionale 21/01/2000, n. 3 “Norme in materia di gestione dei rifiuti”.

Visti gli artt.19, 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

DETERMINA

1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, la validità dell’Autorizzazione n.116/Suolo Rifiuti/2013 del 31-07-2013 avente nostro prot. 56203/2013 e rilasciata, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, alla ditta Zanchelini srl con sede legale e stabilimento in via I° Strada n.21/23 in comune di Arzignano e relativa all’impianto di messa in riserva, selezione e recupero di rifiuti speciali, non pericolosi con operazioni , sino al 01-04-2019 come da richiesta.
2. che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 33/2013;
3. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta, al Sindaco pro tempore del Comune di Arzignano, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., all’Azienda ULSS 8 Berica ed alla società Acque del Chiampe spa
5. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente atto, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente atto.

Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento.

Vicenza, 14/08/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI